



COMUNE DI BUSETO PALIZZOLO

PROVINCIA REGIONALE DI TRAPANI

* * * *

Ordinanza N.84 del 11.12.2009

IL SINDACO

PREMESSO che nel territorio comunale si registra l'eccessivo consumo di bevande alcoliche soprattutto da parte di giovani, anche minorenni;

CONSIDERATO che l'abuso di bevande alcoliche, in particolare da parte di soggetti giovani e giovanissimi, è estremamente nocivo e compromette seriamente il loro stato di salute ed il loro normale sviluppo psicofisico;

TENUTO CONTO che l'evidenziata nocività e pericolosità è ulteriormente sottolineata anche da fatti di cronaca che vedono sempre più protagonisti giovani, spesso minorenni, che fanno uso e abuso di bevande alcoliche;

RITENUTO che il fenomeno ha assunto proporzioni rilevanti e richiede quindi azioni concrete al fine di arginare questa piaga soprattutto tra i minorenni che rappresentano una parte della popolazione particolarmente vulnerabile ai rischi legati al consumo dell'alcol;

PRESO ATTO che giungono frequentemente, agli organi preposti alla vigilanza, segnalazioni relative a giovani che, in seguito ad assunzione di bevande alcoliche, causano disturbo alla quiete pubblica, danneggiamenti all'arredo urbano e spesso atti contrari al pubblico decoro, specialmente nel periodo estivo e negli orari serali e notturni, e che tali episodi sono accompagnati dall'abbandono di contenitori vuoti e in particolare di bottiglie di vetro, spesso ridotte in frantumi, senza alcun riguardo per la pulizia dei luoghi e degli spazi pubblici;

CONSIDERATO che tali episodi, oltre a determinare una situazione di gravissimo degrado ambientale, costituiscono indubbiamente pericolo per la pubblica incolumità e un danno per la qualità della vita dei cittadini;

RILEVATO che l'art. 689 del Codice Penale vieta la somministrazione di bevande alcoliche ai minori di anni sedici e che, inoltre, l'art. 87 del T.U. di P.S. vieta la vendita ambulante di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione;

VISTO il Decreto del Ministro dell'Interno 5 agosto 2008 "Incolumità pubblica e sicurezza urbana: definizioni e ambiti di applicazione";

RITENUTO NECESSARIO adottare i provvedimenti utili per assicurare una civile ed ordinata convivenza, tenuto conto della situazione citata in premessa ed allo scopo di evitare che tali comportamenti possano sfociare in veri e propri reati;

PRESO ATTO che lo schema della presente ordinanza è stato preventivamente comunicato al Prefetto anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla sua attuazione, ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

VISTO l'art. 54 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;
VISTO il Decreto del Ministro dell'Interno del 05.08.2008;
VISTO l'art. 7 bis del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;
VISTO l'art. 689 del Codice Penale;
VISTO l'art. 87 del T.U. di P.S.

ORDINA

1. Fermo restando il divieto di somministrazione di bevande alcoliche ai minori di anni 16, già previsto e punito dall'art. 689 c.p., e il divieto di vendita ambulante di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione, previsto dall'art. 87 del T.U. di P.S., nel territorio del Comune di Busetto Palizzolo **è vietata** la vendita per asporto, la cessione in qualsiasi modo, anche a titolo gratuito, di bevande alcoliche di qualunque gradazione ed in qualsiasi contenitore, di vetro e non, da parte di esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, circoli privati e attività ad essi similari presenti sul territorio.
2. E' altresì **vietata** la vendita di bevande alcoliche di qualunque gradazione ai minori di anni 16 da parte di tutti gli esercizi commerciali di generi alimentari;
3. E' fatto **divieto** a tutti, dalle ore 00,00 alle ore alle ore 24,00 di ogni giorno, di consumare bevande alcoliche di qualsiasi gradazione ed in qualsiasi contenitore, di vetro e non, in luoghi ed aree pubbliche e di abbandonare in esse i contenitori usati per il consumo delle predette bevande. Le disposizioni di cui sopra non si applicano in occasione di manifestazioni di interesse turistico e collettivo che prevedano da parte dell'organizzazione la distribuzione onerosa o gratuita di bevande alcoliche, a condizioni che il loro consumo avvenga nel luogo dove si svolge la manifestazione stessa e limitatamente alla durata dell'evento.
Permanendo in ogni caso il divieto di vendita di bevande alcoliche a soggetti minori di anni sedici, è consentito ai soggetti di maggiore età di acquistare e consumare le predette bevande, solo stazionando all'interno del locale nel quale la bevanda è stata acquistata e/o presso i tavoli posti in strutture autorizzate al servizio del locale stesso.
4. Fermo restando l'eventuale applicazione delle sanzioni penali e amministrative previste dalle leggi in vigore, la violazione della presente ordinanza comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da €. 25,00 fino a € 500,00.
In caso di recidiva, oltre alla sanzione amministrativa pecuniaria, verrà disposta, per gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, circoli privati e attività ad essi similari nonché per tutti gli esercizi commerciali, la chiusura temporanea del locale da un minimo di 2 giorni ad un massimo di 15 giorni.
E' ammesso il pagamento in misura ridotta mediante versamento della somma di € 100,00 più eventuali spese di notifica e procedimento sul c.c.p. n. 11996915 intestato a: Ufficio di Tesoreria del Comune di Busetto Palizzolo, entro 60 gg. dalla data dell'avvenuta contestazione o della notifica del verbale, indicando come causale il numero e la data dell'accertamento (Delibera di G.M. n. 178 del 11.12.2009).
5. La presente ordinanza entrerà in vigore subito dopo la sua pubblicazione all'Albo Pretorio e sul Sito Internet del Comune. Essa sarà notificata ai titolari di esercizi pubblici, esercizi commerciali di generi alimentari, circoli privati e attività ad essi similari presenti sul territorio. Inoltre, copia della presente, verrà inviata alla Prefettura di Trapani e alla Stazione Carabinieri di Busetto Palizzolo. Le Forze di Polizia preposte ai servizi di controllo sono chiamate a fare osservare le disposizioni in essa contenute e a rilevare le infrazioni.

Contro il presente provvedimento è possibile promuovere ricorso innanzi al T.A.R. di Palermo entro 60 giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune, o, in alternativa, entro 120 giorni al Presidente della Repubblica.

IL SINDACO
F.to Luca Gervasi